

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE [REDACTED]

VERBALE DELLA CAUSA [REDACTED]

Oggi [REDACTED] ad ore [REDACTED] innanzi al [REDACTED], sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. COPPOLA CARLO

Per [REDACTED]

Il procuratore di parte attrice richiama le conclusioni assunte alla udienza del [REDACTED] e ne chiede l'accoglimento anche tenuto conto delle note difensive già depositate.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

[REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE [REDACTED] CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED] ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa
dall'avvocato COPPOLA CARLO

ATTRICE

contro

[REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni in data [REDACTED] parte attrice concludeva come da verbale di causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità per illecito endofamiliare, al risarcimento dei danni *ex artt. 2043 e 2059 c.c.*

All'udienza del [REDACTED], il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto [REDACTED] e concedeva i termini *ex art. 183, c. VI, c.p.c.*

Con ordinanza del [REDACTED], il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice.

All'esito dell'istruttoria orale, all'udienza del [REDACTED], parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale *ex art. 281sexies c.p.c.* all'udienza del [REDACTED], assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.

All'udienza del [REDACTED], il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. Con riferimento all'*an debeat*, ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice meriti accoglimento per le ragioni che seguono.

L'attrice fa valere nei confronti del di lei padre, [REDACTED], una responsabilità *ex artt.* 2043 e 2059 c.c., la quale trae origine dall'assenza e dalla mancata assistenza materiale e morale da questi perpetrata in violazione degli obblighi genitoriali, tra cui il dovere sancito dall'art. 30 cost., integrante lesione dei diritti fondamentali della persona.

In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice afferma che sin da quando era bambina la relazione con il padre era caratterizzata da molteplici incomprensioni, che coinvolgevano anche la di lei madre; tali incomprensioni familiari divennero irrimediabili e determinarono la fine della convivenza dei suoi genitori a partire dall'anno 2003. All'epoca l'attrice aveva quattro anni circa e venne affidata alla madre, con la facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé liberamente.

[REDACTED]
[REDACTED] Sin dall'anno 2006, l'attrice presentava un quadro di grave compromissione delle proprie capacità tale da condizionarne il percorso scolastico e di sviluppo cognitivo e relazionale, con conseguente carico di tutta la situazione da parte della di lei madre. L'INPS dichiarava invalida l'attrice diagnosticandole *difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età*. Rispetto alla situazione in cui versava l'attrice, il di lei padre *non si è mai interessato*. Allega l'attrice che il [REDACTED] si è sempre dimostrato contrario a qualsiasi supporto specialistico per aiutarla ad affrontare le problematiche di cui soffre, manifestando invece un atteggiamento aggressivo, di disinteresse e anaffettivo. In data [REDACTED], nel corso di un incontro in spazio neutro con la figlia, dava in escandescenza, procurandole un forte senso di disagio e cagionando la sospensione degli incontri da parte del Servizio sociale.

Per tali ragioni, l'attrice afferma di aver patito un danno non patrimoniale da illecito endofamiliare e ne chiede il risarcimento.

La fattispecie prospettata da parte attrice rientra di tutta evidenza nell'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c.

Invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza n. 9801 del 2005, l'inviolabilità del diritto al rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile di ogni componente del nucleo familiare laddove la lesione sia posta in essere da parte di un componente della famiglia. Pertanto, la responsabilità extracontrattuale che discende dal compimento dell'illecito civile secondo le regole generali di cui all'art. 2043 c.c. si rinviene nella violazione degli obblighi familiari da parte dei predetti componenti del nucleo.

Ciò premesso, l'illecito aquiliano *de quo*, come prospettato dall'attrice, deve essere sottoposto al vaglio di valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito civile che, com'è noto, consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue, c.d. danno-conseguenza.

Giova preliminarmente ricordare i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, in forza dei quali l'art. 2059 c.c. non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì *“regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.”* (cfr. Cass. civ. Cass., 9 aprile 2009, n. 8703). Ancora, in una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 2059 cod. civ., nell'affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, è norma di rinvio *“ai casi previsti dalla legge”* (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presidiati dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario) (cfr. Cass. civ. 16133/2014 e Cass. civ., sezioni unite, del 25.2.2016 n. 3727 ove la Suprema Corte richiama il principio penalistico di necessaria offensività cui *“fa da pendant, nell'ordinamento privatistico, quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità: della ristorabilità cioè di siffatto tipo di pregiudizio a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità”*).

In particolare, in punto di risarcimento del danno da illecito endofamiliare, giova rammentare il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: *“In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.”* (Cass. n. 34986 del 28/11/2022; *ex multis* cfr. Cass. n. 15148/2022).

Ciò premesso in termini generali, all'esito della disamina della documentazione versata in atti e dell'istruttoria orale, risulta provato che:

- [REDACTED] (cfr. doc. 4);
- il provvedimento richiamato veniva successivamente confermato dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto definitivo emesso in data [REDACTED] (cfr. doc. 5);
- nel mese di [REDACTED] l'INPS accertava l'invalidità civile dell'attrice, la quale riportava *difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età* (cfr. doc. 6);
- il teste [REDACTED] ha dichiarato: *“Fui chiamato dai servizi sociali perché frequentavo la [REDACTED] e so che [REDACTED] lasciò la casa nella quale conviveva con la [REDACTED]”*

██████████ allorché quest'ultima aveva circa due anni. Dal 2011 fino al 2015 circa, io ho convissuto con ██████████ e in quel periodo lo vidi solamente durante un incontro protetto con la figlia. ██████████ aveva informazioni sulla salute e sulle condizioni di vita della figlia solo tramite i servizi sociali, il padre non se ne interessava direttamente. Io ho conosciuto personalmente ██████████ nel 2010. Per quanto riguarda le relazioni negli anni precedenti tra ██████████ e la figlia, io ne ho avuto conoscenza solamente tramite le relazioni dei servizi sociali. Io non ho assistito direttamente all'incontro nel marzo 2015 tra il ██████████ e la figlia, ma ero nello stabile e la psicologa mi disse che ██████████ durante l'incontro aveva reagito in modo aggressivo e quindi l'incontro fu sospeso. ██████████ fu invitato a seguire un corso di rieducazione e quindi non vi furono più incontri tra lui e la figlia, aggiungo che quando avvenivano questi incontri erano solo in spazi protetti. Nel periodo in cui ho convissuto con ██████████, il padre non si interessava né materialmente né moralmente della figlia; so che negli anni successivi, ma non so precisare quando, ██████████ si è risposato e ha avuto anche un figlio da questo matrimonio.” (cfr. verbale d'udienza del ██████████);

- la teste ██████████ ha dichiarato: “Io ho convissuto con ██████████ dal 1997 fino al 2003; dal 2003 il ██████████ ha vissuto altrove. Nel 2005 io e mia figlia abbiamo lasciato il domicilio dove abitavamo prima; ██████████ non si è mai occupato di nostra figlia ██████████ disattendeva l'obbligo di vedere la figlia almeno una volta a settimana e non si incontrava mai con la figlia. Anche dopo l'intervento dei servizi sociali gli incontri protetti in spazio neutro erano molto rari. ██████████ veniva una volta al mese agli incontri. Io durante gli incontri non potevo essere presente. Gli assistenti sociali non mi raccontavano l'esito degli incontri. ██████████ non ha mai contribuito economicamente per il mantenimento di ██████████. Durante un incontro di cui non ricordo la data, ricordo che l'incontro fu sospeso perché ██████████ cominciò a parlare male di me a mia figlia. Dopo quell'episodio gli incontri in spazio protetto si tennero ancora per un paio d'anni con la frequenza sempre di circa un incontro al mese. Successivamente mia figlia si rifiutò di incontrarlo.” (cfr. verbale d'udienza del ██████████);
- l'attrice, sentita nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “I miei primi ricordi della mia relazione con mio padre risalgono a quando io avevo circa 4 anni. Io incontravo mio padre solamente negli spazi neutri, circa una volta al mese. Per quanto io ricordi solo una volta mi vidi con mio padre in spazio non protetto che mi portò poi da mia nonna. Successivamente gli incontri erano solo negli spazi neutri. Non ho mai ricevuto danaro da mio padre. Mio padre, nell'incontro del ██████████, urlava e aveva un atteggiamento aggressivo e l'incontro fu sospeso; ciò era successo anche in un altro paio di episodi precedentemente. Fino all'età dei miei diciotto anni mi incontravo con mio padre circa una volta al mese in ambiente protetto; poi quando ho raggiunto la maggiore età sono stata io a rifiutare di incontrare mio padre. Mio padre si è sempre disinteressato di me sia dal punto di vista emotivo che economico.” (cfr. verbale d'udienza del ██████████).

Orbene, alla luce dell'espletata istruttoria e della documentazione agli atti, tenuto conto dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi acclarata la responsabilità del convenuto contumace per non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi genitoriali nella misura in cui ha manifestato disinteresse e distacco nei confronti dell'attrice, sia da un punto di vista materiale che morale. L'assenza del padre e

il rapporto “saltuario” con lo stesso non possono che ingenerare profonda sofferenza nella figlia, odierna attrice, per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l’affetto, l’amore genitoriale, dai quali discende che debba ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.

3. Sul *quantum debeatur* si osserva quanto segue.

Accertata, quindi, la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve richiamarsi il parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. A tal fine è opportuno, in primo luogo, tener conto, in prima approssimazione, dei criteri di liquidazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale con particolare riguardo a quello conseguente alla morte del genitore; tuttavia, va evidenziato che la perdita del genitore è situazione ben diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l’irreversibilità della prima a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlia conoscere un nuovo inizio). Inoltre, nella fattispecie concreta, deve essere evidenziato che fino alla maggiore età dell’attrice, il padre ha avuto un rapporto con la figlia sia pure sporadicamente e in modo conflittuale; per altro verso, fu la stessa attrice a rifiutarsi poi di incontrare ancora il padre.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, appare equo liquidare l’importo complessivo, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti di cui è causa, di € 50.000,00 somma già attualizzata.

Gli interessi compensativi - secondo l’ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto [REDACTED] deve essere condannato al pagamento, in favore dell’attrice, della complessiva somma di **euro 50.000,00**, liquidata in moneta attuale, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell’1%, sulla somma di euro 50.000,00 dall’[REDACTED] (data di perfezionamento della notifica dell’atto di citazione e data nella quale certamente l’attrice ha acquisito completa consapevolezza del fatto illecito commesso dal padre) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 50.000,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

4. Conseguente alla soccombenza, la condanna del convenuto contumace a rifondere all’attrice le spese processuali relative al presente giudizio, [REDACTED] in favore dell’avv. Carlo Coppola [REDACTED].

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione [REDACTED], definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **condanna** [REDACTED] a rifondere all'attrice la complessiva somma di **euro 50.000,00**, oltre interessi come specificato in motivazione;
- **condanna** il convenuto [REDACTED] a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida per esborsi in euro 545,00 e per onorario di avvocato in euro 7.600,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, [REDACTED] in favore dell'avv. Carlo Coppola [REDACTED].

La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Milano, [REDACTED]

Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice unico

[REDACTED]